

Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DEL PIEMONTE

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di TORINO
Via S. Francesco da Paola, 24
10123 TORINO (TO)

Iscrizione N: TO28601
Il Presidente
della Sezione regionale del Piemonte
dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali

Visto l'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152;

Visto, in particolare, l'articolo 212, comma 8, del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che prevede l'iscrizione all'Albo dei produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché le iscrizioni dei produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedente trenta chilogrammi o trenta litri al giorno;

Visto il decreto 3 giugno 2014 n. 120 del Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali, e, in particolare, l'articolo 6, comma 1, lettera a);

Visto, in particolare, l'articolo 16, comma 1, lettera b), e comma 3, del citato decreto 3 giugno 2014, n.120 che regola l'iscrizione con procedura semplificata;

Visto l'allegato "B" alla deliberazione del Comitato nazionale dell'Albo 3 settembre 2014, prot. 03/CN/ALBO, recante modalità per l'iscrizione all'Albo delle suddette imprese;

Vista la comunicazione dell'iscrizione presentata in data **11/08/2020** registrata al numero di protocollo **24448/2020**;

Vista la deliberazione della **Sezione regionale del Piemonte** in data **06/10/2020** con la quale è stata accolta la domanda d'iscrizione all'Albo nella categoria **2-bis** dell'impresa **ROBINSON - S.R.L.**;

DISPONE

Art. 1

(iscrizione)

L'impresa / Ente:

Denominazione: ROBINSON - S.R.L.
Con Sede a: VIGLIANO BIELLESE (BI)
Indirizzo: VIA MILANO 16
CAP: 13856
Codice Fiscale: 01700490020

è iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali nella categoria **2bis**.

Inizio validità: 15/10/2020

Fine validità: 15/10/2030

Attività svolta/e dall'impresa:

COMMERCIO ALL'INGROSSO DIRETTO ED INDIRETTO, INSTALLAZIONE, ASSISTENZA TECNICA DI PRODOTTI ,SISTEMI E SERVIZI INFORMATICI E DI COMUNICAZIONE, TELECOMUNICAZIONE, TELEMATICA, MONITORAGGIO E SISTEMI MULTIMEDIALI. ASSISTENZA, GESTIONE DI RETI DI TELECOMUNICAZIONE E RETI TELEMATICHE IN GENERE; COMMERCIO ELETTRONICO DI MATERIALE INFORMATICO E TELEFONIA. - ATTIVITA' DI INSTALLAZIONE, AMPLIAMENTO TRASFORMAZIONE O MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI: B- IMPIANTI RADIOTELEVISIVI, LE ANTENNE E GLI IMPIANTI ELETTRONICI IN GENERE

Art. 2

(tipologie di rifiuti e veicoli utilizzabili)

Tipologie di rifiuti:

Rifiuti non pericolosi

ROBINSON - S.R.L.
Numero Iscrizione TO28601

Prot. n.30427/2020 del 15/10/2020

Provvedimento di Iscrizione Cat. 2-bis



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DEL PIEMONTE

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di TORINO
Via S. Francesco da Paola, 24
10123 TORINO (TO)

Codice di cui all'elenco europeo dei rifiuti

[15.01.01] [15.01.02] [15.01.03] [15.01.04] [15.01.05] [15.01.06] [15.01.07] [15.01.09] [15.02.03] [16.02.14]
[16.02.16]

Rifiuti pericolosi in quantità non eccedente trenta chilogrammi al giorno o trenta litri al giorno

Codice di cui all'elenco europeo dei rifiuti

[15.01.10*] [15.01.11*] [15.02.02*] [16.02.09*] [16.02.10*] [16.02.11*] [16.02.12*] [16.02.13*] [16.02.15*]
[20.01.21*]

Veicoli utilizzabili per il trasporto di tutti i rifiuti:

Targa: **DB045HG** **uso proprio esente licenza**

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO

Numero di telaio: ZFA1880000914310

Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa

Targa: **DJ273KM** **uso proprio esente licenza**

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO

Numero di telaio: UU1KSDAEH38449963

Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa

Targa: **DJ275KM** **uso proprio esente licenza**

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO

Numero di telaio: UU1KSDAEH38449948

Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa

Targa: **DX440FZ** **uso proprio esente licenza**

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO

Numero di telaio: ZFA22500000129627

Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa

Targa: **EK768SS** **uso proprio esente licenza**

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO

Numero di telaio: ZFA22500000256500

Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa

Targa: **EK769SS** **uso proprio esente licenza**

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO

Numero di telaio: ZFA22500000255848

Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa

Targa: **EX059MP** **uso proprio esente licenza**

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO

Numero di telaio: WFORXXGAKREU81644

Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa

Targa: **EX082MP** **uso proprio esente licenza**

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO

Numero di telaio: WFORXXGAKREA43189

Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa

Targa: **FX708AA** **uso proprio esente licenza**

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO

Numero di telaio: WF0GXXGAHGKL87866

Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa

ROBINSON - S.R.L.

Numero Iscrizione TO28601

Provvedimento di Iscrizione Cat. 2-bis

Prot. n.30427/2020 del 15/10/2020



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DEL PIEMONTE

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di TORINO
Via S. Francesco da Paola, 24
10123 TORINO (TO)

Targa: **FY078ZD** **uso proprio esente licenza**
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO
Numero di telaio: ZFA31200003C87508
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa

Art. 3
(prescrizioni)

L'impresa è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

1. Durante il trasporto i rifiuti devono essere accompagnati dal provvedimento d'iscrizione corredato dalla dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale si attesta che il provvedimento stesso è stato acquisito elettronicamente dall'area riservata del portale dell'Albo nazionale gestori ambientali;
2. L'attività di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione;
3. L'idoneità tecnica dei veicoli adibiti al trasporto di rifiuti deve essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare, durante il trasporto dei rifiuti deve essere impedita la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste e deve essere garantita la protezione dei rifiuti trasportati da agenti atmosferici; i veicoli devono essere sottoposti a bonifiche, prima di essere adibiti ad altri tipi di trasporto e, comunque, a bonifiche periodiche. Deve essere garantito il corretto funzionamento dei recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti.
4. E' fatto obbligo al trasportatore di sincerarsi dell'accettazione dei rifiuti da parte del destinatario prima di iniziare il trasporto e, comunque, di riportare il rifiuto all'insediamento di provenienza se il destinatario non lo riceve; di accertarsi che il destinatario sia munito delle autorizzazioni o iscrizioni previste ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
5. Durante il trasporto dei rifiuti sanitari devono essere rispettate le prescrizioni stabilite dalle specifiche disposizioni che disciplinano la gestione di questa categoria di rifiuti con particolare riferimento alle norme di tutela sanitaria e ambientale sulla gestione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo.
6. I recipienti, fissi e mobili, utilizzati per il trasporto di rifiuti pericolosi devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica ogni volta che siano destinati ad essere reimpiegati per trasportare altri tipi di rifiuti; tale trattamento deve essere appropriato alle nuove utilizzazioni.
7. E' in ogni caso vietato utilizzare mezzi e recipienti che hanno contenuto rifiuti pericolosi per il trasporto di prodotti alimentari. Inoltre, i recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono essere provvisti di:
 - A - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
 - B - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
 - C - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.
8. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 187 del decreto legislativo 152/06, è vietato il trasporto contemporaneo su uno stesso veicolo di rifiuti pericolosi o di rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi che tra loro risultino incompatibili ovvero suscettibili di reagire dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o comunque pericolosi.
9. L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti non pericolosi devono rispettare le norme previste dalla disciplina sull'autotrasporto nonché, se del caso, quelle previste per il trasporto delle merci pericolose
L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti pericolosi devono rispettare le seguenti ulteriori disposizioni:
 - a) sui veicoli deve essere apposta una targa di metallo o un'etichetta adesiva di lato cm 40 a fondo giallo, recante la lettera "R" di colore nero alta cm 20, larga cm 15 con larghezza del segno di cm 3. La targa va posta sulla parte posteriore del veicolo, a destra ed in modo da essere ben visibile.
 - b) sui colli deve essere apposta un'etichetta o un marchio inamovibile a fondo giallo aventi le misure di cm 15x15, recante la lettera "R" di colore nero alta cm 10, larga cm 8, con larghezza del segno di cm 1,5. Le etichette devono resistere adeguatamente all'esposizione atmosferica senza subire sostanziali alterazioni; in ogni caso la loro collocazione deve permettere sempre una chiara e immediata lettura.



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DEL PIEMONTE

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di TORINO
Via S. Francesco da Paola, 24
10123 TORINO (TO)

Devono altresì essere rispettate, se del caso, le disposizioni previste in materia di trasporto delle merci pericolose

10. I veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti pericolosi devono essere dotati di mezzi per provvedere ad una prima sommaria innocuizzazione e/o al contenimento della dispersione dei rifiuti che dovessero accidentalmente fuoriuscire dai contenitori, nonché di mezzi di protezione individuale per il personale addetto al trasporto.
11. In caso di spandimento accidentale dei rifiuti i materiali utilizzati per la loro raccolta, recupero e riassorbimento dovranno essere smaltiti secondo le modalità adottate per i rifiuti e insieme agli stessi.
12. Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 152/06. Il mancato rispetto, da parte dell'impresa iscritta, delle norme di legge e regolamentari nonché delle disposizioni amministrative applicabili al caso, con particolare riguardo alla disciplina in materia di trasporto e di ambiente (come definita nell'art. 10, comma 2, lettera d), n.1, del D.M. 120/2014), costituisce infrazione sanzionabile ai sensi degli artt. 19, comma 1, lettera a), e 20, comma 1, lettera d), del D.M. 120/2014.

Art. 4

(diniego parziale)

L'istanza di iscrizione nella categoria 2 bis non viene accolta relativamente all'autorizzazione dei codici EER:

- 08 03 08 (rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro), 08 03 12* (scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose), 08 03 16* (residui di soluzioni per incisione), 08 03 17* (toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose), 08 03 18 (toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17), per la seguente motivazione:

il capitolo 08 00 si riferisce a "rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetriati), adesivi, sigillanti e inchiostri per stampa" ed in particolare il sottocapitolo 08 03 è riferito a "rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa" e quindi i suddetti codici EER non risultano congrui, compatibili con l'attività svolta dall'impresa come indicata all'art. 1.

- 20 01 23* "apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi" per la seguente motivazione:

il capitolo 20 00 si riferisce a "rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata" ed in particolare il sottocapitolo 20 01 è riferito a "frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)" e l'impresa, in questo caso non può essere classificata come produttore iniziale di rifiuti di cui ai suddetti codici EER che devono essere considerati rifiuti prodotti da terzi.

Si precisa che è stato autorizzato il codice 20 01 21* "tubi fluorescenti ed altri rifiuti ed altri rifiuti contenenti mercurio" pur appartenente al capitolo 20 00 in quanto non si trova riferimento nell'elenco delle tipologie di rifiuto un codice appropriato per i tubi fluorescenti.

Art. 5

(ricorso)

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma, od in alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

TORINO, 15/10/2020

Il Segretario
- Marina Frossasco -

Il Presidente
- Giancarlo Banchieri -

(Firma omessa ai sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39)

Imposta di bollo assolta in modalità virtuale (Autorizzazione del 1 Ufficio dell'Agenzia delle Entrate Torino n. 9/2000 del 26.09.2000)

